

DELIBERA N. 55 /11/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE LA 8 - CANALE 828 DI SKY -PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 3 E 5 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 135/10/DICAM/PROC. 2209/ZD del 28 settembre 2010 notificato in data 11 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società La 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1, 3 e 5, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il giorno 7 settembre 2010, dalle ore 12.33 circa alle ore 13.00 circa sono state trasmesse pubblicità e telepromozione relativa a beni e a servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali compaiono in sovrapposizione sullo schermo scritte che riportano numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899899028, 899930035 e 899000333, senza che sia inserita l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico; sempre sullo schermo compaiono le scritte *"lottologia"*, *"cartomanzia professionale"*, *"astrologia"*, *"numerologia"*, *"interpretazione dei sogni"*, *"chiama le tue amiche più fidate! Le cartomanti del cuore ti aspettano! Ci trovi anche al sito www.lecartomantidelcuore.it www.streghepergioco.it"*, nonché *"0755184141 1€ al Min. + IVA"* con l'immagine di alcune carte di credito; in basso compare un super scorrevole *"il servizio è offerto da Teletel s.r.l..... per tutte le informazioni sui servizi e costi www.lecartomantidelcuore.it www.streghepergioco.it servizio riservato a maggiorenni. Per i tuoi problemi di amore lavoro fortuna troverai sempre un'amica sincera le cartomanti del cuore sono qui per te www.lecartomantidelcuore.it www.streghepergioco.it chiama*

ora servizio con carta di credito 0755184141 i nostri servizi costi sono rigorosamente in privato per tutelare la vostra privacy”, mentre una voce fuori campo invita i telespettatori a iscriversi a facebook o sui siti internet sopra menzionati per avere i servizi pubblicizzati e a chiamare tutti i giorni i numeri che appaiono in sovrapposizione, indicando il costo della telefonata di 1 euro al minuto da fisso e da cellulare; dalle ore 14.01 alle ore 14.30 circa è trasmessa una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso della quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo le scritte “899907053”, in alto a sinistra “Lidia riceve per appuntamento 3317622660”, “diretta 049772111”; in basso compare un super scorrevole “Lidia riceve a Mestre e a Noale consulti con postepay 331 7622660....”, mentre al centro dello schermo compare l’immagine della conduttrice con un mazzo di carte che, tra l’altro, dichiara “iniziamo la diretta...” e indica la numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che compare sullo schermo, invitando i telespettatori ad utilizzarla; successivamente la conduttrice riceve telefonate in diretta e risponde a domande su argomenti vari, quali, ad esempio, rapporti sentimentali, familiari e così via;

RILEVATO che la società La 8 S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare La 8 con memoria difensiva (prot. n. 0066876) pervenuta in data 19 novembre 2010, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame o in subordine l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del minimo edittale, ha eccepito che le argomentazioni esposte con l’atto di contestazione non chiariscono in alcun punto “dove La 8 abbia violato le disposizioni di cui alla Legge soprarichiamata non essendo invero specificatamente indicate” ovvero l’Autorità “non fornisce né allega prova alcuna delle addotte ragioni di doglianza...” ; inoltre, la società in questione eccepisce “la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c.26, L.23.12.1996 N. 650 per difetto di configurabilità dell’elemento essenziale, ossia l’interlocuzione tra il conduttore ed il pubblico televisivo” ;

PRESO ATTO che la società La 8 S.r.l. esercente l’emittente televisiva satellitare La 8 non ha esperito il diritto di accesso, pur, regolarmente, convocata in data 16 dicembre 2010;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società La 8 S.r.l. non possa essere accolto, in quanto l’atto di contestazione n. 135/10/DICAM/PROC. 2209/ZD, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all’identificazione e, quindi, alla rilevanza dell’atto stesso sul piano giuridico, ossia “un’esposizione sommaria dei fatti” comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, della segnalazione presentata dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori con la specifica indicazione del giorno e dell’orario di trasmissione della pubblicità e della televendita contestate, della motivazione della contestazione dei relativi addebiti, “l’indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell’ufficio” e della possibilità di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione e di accesso agli atti; la predisposizione dell’atto di contestazione nei termini sopra prospettati, pertanto, non impedisce in concreto il raggiungimento dell’interesse pubblico al quale la specifica azione amministrativa è preordinata; conseguentemente non si è impedito il corretto fluire dell’istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell’atto di contestazione stesso; infine, l’affermazione “la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c.26, L.23.12.1996 N. 650 per difetto di configurabilità dell’elemento essenziale, ossia l’interlocuzione tra il conduttore ed il pubblico televisivo” non trova, evidentemente, rispondenza alcuna negli atti del procedimento sanzionatorio avviato a seguito dell’accertamento della violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter commi 1, 3 e 5 della predetta delibera, anziché di quella contenuta nel citato art. 1, comma 26, 650/96;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel

corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo offerti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 5, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della pubblicità e delle telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, inducendo i telespettatori a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura dei servizi a sovrapprezzo offerti, nonché pubblicità e telepromozioni di cui al comma 4 della delibera 538/01/CSP citata, senza che sia inserita l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare La 8, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 7 settembre 2010 sopra riportata, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 3 e 5 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società La 8 S.r.l. deve ritenersi poco elevata,

in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente

circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che

ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 2) corrispondenti alla trasmissione sia di pubblicità e telepromozioni sia di una televendita, il giorno 7 settembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 3 e 5, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società La 8 S.r.l. con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 55/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 55/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola